

UNIONE DEI COMUNI "MONTEODORO"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni Associati

Alberobello, Avetrana, Carosino, Castellana Grotte, Erchie, Foggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Locorotondo, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Oria, Pulsano, Putignano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torre Santa Susanna, Torricella e Villa Castelli

<http://montedoro.traspare.com/> - pec: unionemontedoro@pec.it

Sede di riferimento: Comune di FAGGIANO – Via Skanderberg - 74020 - FAGGIANO (TA) Tel.

099.5915255 – 099.5915232



DETERMINAZIONE del RESPONSABILE

n. 83 del Numero Generale

n. 6 del Settore Comune di Avetrana

Data 07/05/2021

OGGETTO: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO A: "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI AVETRANA PER MESI 24 (ANNI 2021-2022)". (CIG: 8467433AC0 CUP: F69D20000340004). **REVOCA DEL PROVVEDIMENTO CUC NR. 77 DI REG. GEN. DEL 03/05/2021 DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELL'EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE CUC NR. 73 DI REG. GEN. DEL 28/04/2021 – RIAMMISSIONE IN GARA DEL CONCORRENTE PELLICANO VERDE SPA, CONFERMA DELL'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE IMPREGICO SRL - ELENCO OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL PROSIEGUO DELLA GARA.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- il RUP con proprie precedenti "Determinazione CUC di Reg. Gen. nr. 64 del 14/04/2021" e "Determinazione CUC nr. 73 di Reg. Gen. del 28/04/2021" provvedeva ad approvare, rispettivamente, i contenuti del verbale di gara nr. 4 del 08/04/2021 e del verbale di gara nr. 5 del 27/04/2021 della Commissione Giudicatrice nell'ambito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con espletamento tramite il portale telematico "Traspare" della CUC Montedoro, finalizzata all'affidamento dell'appalto del servizio di "RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI AVETRANA PER MESI 24 (ANNI 2021- 2022)" [CUP F69D20000340004 - C.I.G. 8467433AC0 nr. Gara 7905746];
- nel provvedimento CUC di Reg. Gen. nr. 64 del 14/04/2021 giusta verbale di gara nr. 4 del 08/04/2021 si determinava dapprima, e per i motivi nello stesso richiamati, l'esclusione dei seguenti due operatori economici:
 - **Teknoservice s.r.l.** - P.IVA:08854760017 - Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a);
 - **Pellicano Verde S.p.A.** - P.IVA:00986730760 - Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a);
- con successivo provvedimento CUC di Reg. Gen. nr. 73 del 28/04/2021 giusta verbale di gara nr. 5 del 27/04/2021, esperita la procedura di soccorso procedimentale, si determinava altresì, e per i motivi nello stesso richiamati, l'esclusione del seguente ulteriore operatore economico:
 - **Impregico s.r.l.** - P.IVA:03077030736 - Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a);oltre a confermare l'esclusione degli operatori economici Teknoservice s.r.l. e Pellicano Verde S.p.A. già disposta con Determinazione CUC di Reg. Gen. nr. 64 del 14/04/2021;

Dato atto che sia la Determinazione CUC di Reg. Gen. nr. 64 del 14/04/2021 che la Determinazione CUC nr. 73 di Reg. Gen. del 28/04/2021 in conformità all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. erano state pubblicate sul profilo internet del Comune di Avetrana nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti" oltre che sulla piattaforma telematica "Traspare" della CUC Montedoro nella pagina dedicata alla procedura dandone tempestivo avviso ai concorrenti che hanno formulato l'offerta, mediante

apposito applicativo nell'ambito della piattaforma telematica "Traspare" della CUC Montedoro, secondo quanto disposto dall'art. 76 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;

Dato atto che gli operatori economici **Pellicano Verde S.p.A.** ed **Impregico s.r.l.**, a seguito della notifica del provvedimento di esclusione hanno presentato istanza di riesame, annullamento dell'esclusione finalizzata alla riammissione in gara;

Preso atto della comunicazione pec del **28/04/2021** con cui il Presidente della Commissione Giudicatrice informava il RUP della indisponibilità momentanea di uno dei componenti, ai fini del prosieguo dei lavori della stessa Commissione;

Considerato che:

- con distinte note prot. nr. **2948** e **2949** del **30/04/2021** il RUP provvedeva ad informare i due operatori economici di aver preso visione delle rispettive istanze di riesame, annullamento dell'esclusione per la riammissione in gara comunicando che le richieste sarebbero state sottoposte all'attenzione della Commissione Giudicatrice non appena cessati gli impedimenti di uno dei componenti;
- la Società **Impregico s.r.l.** con nota pec del **30/04/2021**, a mezzo del proprio legale, dopo preso atto della comunicazione del RUP del **30/04/2021**, prot. nr. **2948**, manifestava la propria preoccupazione che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione dalla gara della società Impregico s.r.l., sua assistita, disposta con verbale n. **5** del **27/04/2021** della Commissione Giudicatrice e confermata con determinazione della CUC n. **73** del **28/04/2021** potesse essere pregiudizievole per l'impresa stessa, poiché non ne era stata sospesa l'efficacia e pertanto preannunciava, nel caso di persistenza di tale situazione, ricorso al TAR Lecce;
- che il RUP con successiva nota prot. n. **2964** del **01/05/2021** informava la Società **Impregico s.r.l.** ed il suo legale che, non conoscendo nello specifico i tempi in cui i detti impedimenti temporanei del Componente della Commissione Giudicatrice potevano avere termine, avrebbe adottato quanto prima determinazione di sospensione dell'efficacia della precedente della CUC n. **73** del **28/04/2021**, proprio al fine di evitare l'attivazione del preannunciato giudizio dinanzi al TAR Lecce da parte del legale di **Impregico s.r.l.**;
- con successiva Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021** il RUP provvedeva a sospendere in via cautelare, ex art. 21-quater, comma 2, della L. n. 241/1990, l'efficacia della precedente Determinazione CUC nr. 73 di Reg. Gen. del 28/04/2021 e tutte le attività ad esse connesse e consequenziali, al fine di procedere al riesame, anche in funzione correttiva se necessario, delle istanze di riesame e riammissione dei concorrenti che ne hanno fatto specifica richiesta, unitamente, nell'ottica della *par condicio* dei partecipanti, delle posizioni di altri concorrenti in gara eventualmente interessati, dando atto che tale sospensione cautelare, propedeutica all'eventuale adozione di un atto di annullamento di ufficio del provvedimento prima richiamato, ove se ne evidenziassero le ragioni, veniva disposta per un periodo di 60 giorni a partire dalla notifica del citato provvedimento ai soggetti destinatari, salvo proroga, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 07/08/1990 n. 241, al fine di consentire che cessati gli impedimenti momentanei di uno dei componenti la Commissione Giudicatrice questa potesse riprendere utilmente i lavori ed anche al fine di consentire di svolgere poi al RUP tutte le attività istruttorie consequenziali;
- la Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021** in pari data con comunicazione CUC protocollo nr. **2447/2021** tramite l'applicativo della piattaforma telematica "Traspare" della CUC Montedoro veniva notificata a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura;
- la medesima Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021** in pari data veniva altresì notificata a mezzo pec ai componenti la Commissione Giudicatrice con preghiera di comunicare al RUP l'intervenuta cessazione dell'impedimento del componente della Commissione per il prosieguo delle attività, con particolare riferimento al punto **4)** della parte dispositiva del provvedimento;
- con successiva comunicazione pec del 04/05/2021 il Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione della CUC Montedoro n. **192** del numero generale del **14/12/2020** (n. **6** del settore Comune di Avetrana del **14/12/2020**) e determinazione n. **569** del **14/12/2020** del Comune di Avetrana ex art. 77 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii, comunicava al RUP la cessazione del temporaneo impedimento di uno dei componenti della Commissione, precedentemente

comunicata, e segnalava la disponibilità della Commissione a riprendere con solerzia i lavori nella data di giovedì 06/05/2021;

- nella data del 06/05/2021 la Commissione Giudicatrice ha provveduto in seduta riservata alla valutazione delle istanze di riesame, annullamento dell'esclusione per la riammissione in gara dei concorrenti Impregico srl e Pellicano Verde SpA, gli esiti sono riassunti nel verbale di gara nr. **6 del 06/05/2021**;
- nel verbale di gara nr. **6 del 06/05/2021**, cui si rimanda per completezza di informazioni, dopo una minuziosa ed attenta disamina, la Commissione Giudicatrice ha dato atto che:
 - ✚ la Stazione Appaltante si era avvalsa dell'istituto del "**soccorso procedimentale**" nei confronti di Impregico s.r.l. con lo scopo di richiedere chiarimenti sull'offerta tecnica nella misura in cui gli stessi siano "*finalizzati a consentire l'interpretazione delle offerte e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con esse assunte*";
 - ✚ la richiesta nell'ambito del detto soccorso procedimentale era finalizzata in via prioritaria a verificare il rispetto del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 – Allegato 1 che al punto 4.5.1 prevede che sia attribuito un punteggio premiante all'offerente che per il trasporto e la raccolta dei rifiuti prevede l'utilizzo di automezzi che in numero superiore al 40% abbiano motorizzazione non inferiore ad euro 5, oppure sono elettrici, ibridi o alimentati a gas **in quanto il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in sede di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche di mezzi che intende utilizzare**, fermo restando il numero minimo del 30% come previsto dal medesimo D.M. 13 febbraio 2014 (p.to 4.3.2) richiamato all'art. 33 del Capitolato e più in generale il rispetto del numero minimo di automezzi prescritto nel progetto posto a base di gara;
 - ✚ diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente **Impregico srl**, per tramite del suo legale, l'esclusione operata a suo carico non è stata disposta quale conseguenza della pretesa della Commissione Giudicatrice che il concorrente disponesse, già in sede di presentazione dell'offerta, dell'intera dotazione strumentale, potendosi rinviare "*la verifica della proprietà dei veicoli e delle caratteristiche tecniche ad una fase successiva all'aggiudicazione*" in accordo ai contenuti dell'art. 33 del CSA in questo senso dimostrando la rilevanza del possesso e della disponibilità dei mezzi ecologici nella fase esecutiva del servizio ed in accordo con i principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V - 25/03/2020, n. 2090, **ma piuttosto in quanto i chiarimenti trasmessi in esito alla procedura di soccorso procedimentale (di cui si sottolinea la differenza ontologica rispetto a quella del soccorso istruttorio) avrebbero costituito una modifica dell'offerta tecnica presentata in gara**, avendovi apportato correzioni e modificazioni (la produzione delle carte di circolazione dei mezzi, non versate nell'offerta tecnica, ma prodotte solo in seno alla procedura di soccorso procedimentale, unitamente agli ulteriori "nuovi documenti", riguardavano in alcuni casi automezzi diversi da quelli risultanti ed indicati nelle schede tecniche allegate all'offerta tecnica in termini di marca, modello ed alimentazione) senza limitarsi pertanto a specificare la portata di elementi già contenuti nella documentazione tecnica; le carte di circolazione poi esibite a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale rivelano finanche carenza della proposta tecnica e nello specifico la non conformità di un mezzo (immatricolato nell'anno 2008) rispetto ai contenuti del paragrafo 3. **MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI** -pag. 10- del progetto posto a base di gara laddove si specificava che: "*Il servizio dovrà essere svolto con idonei veicoli, anche non nuovi di fabbrica, con immatricolazione non precedente a Gennaio 2011*" e come desumibile dalla voce B del libretto del veicolo targato EW769JF, conseguentemente **se ne confermava l'esclusione**;
 - ✚ l'operatore economico **Pellicano Verde SpA** veniva, al contrario, **riammesso in gara** poiché la Commissione rilevava che nell' "Allegato 1" l'impresa aveva solo elencato i mezzi che potevano dar luogo alla premialità di cui al criterio D del punto 18.1 del Disciplinare di gara, ma lo stesso elenco non doveva considerarsi comprensivo di tutti i mezzi che la stessa ha dichiarato di voler impiegare durante la fase di esecuzione dell'appalto e che invece era stato esplicitato nella relazione tecnica dell'offerta migliorativa e dalla lettura della quale doveva necessariamente desumersi, in chiave correttiva rispetto ai contenuti del verbale nr. 4 del 08/04/2021, che i mezzi messi a disposizione dall'operatore economico per il servizio soddisfano il numero minimo di mezzi richiesti dal progetto posto a base di gara ed il numero minimo del 30% come previsto dal medesimo D.M. 13 febbraio 2014 (p.to 4.3.2) richiamato all'art. 33 del Capitolato, non rilevando dunque una inadeguatezza della proposta tecnica, come erroneamente fatto in precedenza dalla Commissione;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. **29**, comma **1**, secondo cui: *“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione **“Amministrazione trasparente”** con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.”*;
- art. **76**, comma **5**, punto **b)** secondo cui le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il verbale di gara nr. **6** del **06/05/2021**, che nonostante sia stato già pubblicato in originale sulla piattaforma telematica *“Traspare”* della CUC Montedoro nella pagina dedicata alla procedura e nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”* del Comune di Avetrana, viene ad ogni buon fine riallegato in copia alla presente determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- di prendere atto dell'esito delle sedute di gara finora svoltesi, con le relative ammissioni ed esclusioni, degli operatori economici come sopra indicati a seguito dell'analisi della documentazione *“Offerta Tecnica”*, della documentazione trasmessa a seguito di soccorso procedimentale nei confronti di Impregico s.r.l. e della valutazione delle istanze di riesame e riammissione in gara del 28/04/2021 delle società Impregico srl e Pellicano Verde SpA;
- di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet del Comune di Avetrana, nella sezione *“Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”*, il presente provvedimento dandone contestuale avviso ai concorrenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Deliberazione del 28/07/2014 della Giunta dell'Unione dei Comuni Montedoro;
- la Delibera di C.C. n. 39 del 05/01/2015;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il punto 18.7 del Disciplinare di Gara;
- il decreto sindacale n. 9 del 04/07/2016 di nomina del Responsabile del settore LL.PP., e successivo decreto sindacale n. 6 del 27/04/2018 nonché l'ulteriore decreto sindacale n. 11 in data 30/05/2018;
- Il D.lgs. n. 33/2013;
- Il verbale di gara nr. 6 del 06/05/2021;

Attesa la propria competenza in merito

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1. di **prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **ribadire** che, come previsto dalla determinazione a contrarre n. **452** del **12/10/2020** e dal punto 18.7 del Disciplinare di Gara, pag. 33, alla procedura si applica l'*«inversione procedimentale»* di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021 risulta applicabile l'inversione del procedimento) e di aver pertanto proceduto preliminarmente all'esame delle offerte tecniche, procedendo in un momento successivo con l'apertura dell'offerta

economica ed infine con la verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultante primo in graduatoria;

3. di **revocare** la Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021** di sospensione in via cautelare, ex art. 21-quater, comma 2, della L. n. 241/1990, dell'efficacia della precedente Determinazione CUC nr. 73 di Reg. Gen. del 28/04/2021;
4. di **approvare** il verbale di gara n. **6** del **06/05/2021** riguardante l'esito della procedura di valutazione delle istanze di riesame, annullamento dell'esclusione e riammissione in gara attivato dagli operatori economici Impregico srl e Pellicano Verde SPA modificativo del verbale nr. 4 del 08/04/2021 nella parte cui si disponeva l'esclusione dell'operatore economico Pellicano verde SpA, poi riammesso, e confermativo del verbale nr. 5 del 27/04/2021 nella parte in cui si disponeva l'esclusione dell'operatore economico Impregico srl;
5. di **prendere atto** delle ulteriori valutazioni di merito condotte dalla Commissione Giudicatrice a conclusione della procedura di valutazione delle richieste di riesame, annullamento dell'esclusione del 28/04/2021 finalizzate alla riammissione in gara degli operatori economici Impregico srl e Pellicano Verde Spa, e conseguentemente, a parziale rettifica dei contenuti delle proprie precedenti "Determinazione CUC di Reg. Gen. nr. **64** del **14/04/2021**" e "Determinazione CUC nr. **73** di Reg. Gen. del **28/04/2021**" con cui Il RUP provvedeva ad approvare, rispettivamente, i contenuti del verbale di gara nr. **4** del **08/04/2021** e del verbale di gara nr. **5** del **27/04/2021**:

✓ di **confermare** l'ammissione al prosieguo della gara per i seguenti partecipanti:

Partecipante	Protocollo	Offerta
Axa Srl - P.IVA:02285190753 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7796 del 24/11/2020	AMMESSA
COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL - P.IVA:01692910746 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7811 del 25/11/2020	AMMESSA
UNIVERSAL SERVICE SRL - P.IVA:00779920735 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7842 del 26/11/2020	AMMESSA

✓ di **disporre** la riammissione in gara del seguente partecipante:

Partecipante	Protocollo	Offerta
Pellicano Verde S.p.A. - P.IVA:00986730760 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7798 del 24/11/2020	AMMESSA

✓ di **confermare** l'esclusione dei seguenti partecipanti:

Partecipante	Protocollo	Offerta
Teknoservice s.r.l. - P.IVA:08854760017 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7797 del 24/11/2020	ESCLUSA Motivazione: mancanza degli automezzi minimi prescritti nel progetto posto a base di gara.

<p>PICON SRL - P.IVA:08083520729 Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • CZETA SPA - P.IVA/Cod Fisc.:04352200234 (Mandante)</p>	<p>n.7808 del 25/11/2020</p>	<p>ESCLUSA Motivazione: mancanza dell'Allegato 1 "Modello offerta migliorativa" previsto dal Disciplinare di gara al punto 16).</p>
<p>IMPREGICO S.R.L. - P.IVA:03077030736 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</p>	<p>n.7795 del 24/11/2020</p>	<p>ESCLUSA Motivazione: si rileva a seguito della valutazione condotta sull'istanza di riesame del 28/04/2021 l'indeterminatezza dell'offerta tecnica presentata per aver in fase di soccorso procedimentale introdotto elementi nuovi tali da configurarsi quale integrazione documentale e per aver modificato poi le caratteristiche tecniche e prestazionali dei mezzi presentati in sede di offerta in termini di motorizzazione, marca, modello ed in un caso per aver presentato un mezzo (immatricolato nell'anno 2008) che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3 della Relazione di progetto a base di gara che prevedeva che i mezzi dovessero avere immatricolazione non precedente a Gennaio 2011.</p>

6. di **dare atto** che si provvederà a dare comunicazione alla Commissione Giudicatrice per il prosieguo delle operazioni di gara che dovranno concretizzarsi dapprima con una ulteriore seduta riservata finalizzata all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara con rinvio a successiva seduta pubblica per la lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed apertura dell'offerta economica con relativa attribuzione dei punteggi definitivi e formazione della graduatoria provvisoria;
7. di **pubblicare** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Avetrana nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti" oltre che sulla piattaforma telematica "Traspare" della CUC Montedoro nella pagina dedicata alla procedura;
8. di **dare tempestivo avviso** ai concorrenti che hanno formulato l'offerta, della pubblicazione del presente provvedimento mediante apposito applicativo nell'ambito della piattaforma telematica "Traspare" della CUC Montedoro, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone anche che le comunicazioni siano fatte "mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri".



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati

Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Orta, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1

Sede: c/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)
<http://montedoro.traspere.com> - pec: unionemontedoro@pec.it

COMUNE DI AVETRANA (TA)

VIA VITTORIO EMANUELE n. 19 - 74020 - AVETRANA (TA) - Tel. 099 9707766 - Fax 099 9704336
Cod. Fisc. 80009250731 Cod. Istat 073001

www.comune.avetrana.ta.it E-Mail: comuneavetrana@libero.it PEC: prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

**VERBALE DI GARA mediante Procedura Aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

**VERBALE NR. 06 DEL 06/05/2021 DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
DI RIESAME, ANNULLAMENTO DELL'ESCLUSIONE E RIAMMISSIONE.**

Oggetto	Procedura di gara per l'affidamento del "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI AVETRANA PER MESI 24 (ventiquattro) - Anni 2021-2022" con procedura aperta, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii..
CIG	8467433AC0
Importo di gara	€ 1.468.982,80
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici del Comune di Avetrana
Modalità	TELEMATICA

Preliminarmente il RUP, sentito in collegamento *streaming* avviato alle ore 16,05 di oggi, ha informato la Commissione Giudicatrice in ordine alle richieste di riesame, annullamento dell'esclusione finalizzate alla riammissione in gara da parte degli operatori economici **Pellicano Verde S.p.A.** ed **Impregico s.r.l.**, pervenute in data **28/04/2021** relazionando quanto appreso:

- il RUP con proprie con precedenti "Determinazione CUC di Reg. Gen. nr. **64** del **14/04/2021**" e "Determinazione CUC nr. **73** di Reg. Gen. del **28/04/2021**" provvedeva ad approvare, rispettivamente, i contenuti del verbale di gara nr. **4** del **08/04/2021** e del verbale di gara nr. **5** del **27/04/2021** della Commissione Giudicatrice nell'ambito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con espletamento tramite il portale telematico "Traspere" della CUC Montedoro, finalizzata all'affidamento dell'appalto del servizio di "RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI AVETRANA PER MESI 24 (ANNI 2021- 2022)" [CUP **F69D20000340004** - C.I.G. **8467433AC0** nr. Gara **7905746**];

- nel provvedimento CUC di Reg. Gen. nr. **64** del **14/04/2021** giusta verbale di gara nr. **4** del **08/04/2021** si determinava dapprima, e per i motivi nello stesso richiamati, l'esclusione dei seguenti due operatori economici:
 - **Teknoservice s.r.l.** - P.IVA:08854760017 - Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a);
 - **Pellicano Verde S.p.A.** - P.IVA:00986730760 - Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a);
- con successivo provvedimento CUC di Reg. Gen. nr. **73** del **28/04/2021** giusta verbale di gara nr. **5** del **27/04/2021**, esperita la procedura di soccorso procedimentale, si determinava altresì, e per i motivi nello stesso richiamati, l'esclusione del seguente ulteriore operatore economico:
 - **Impregico s.r.l.** - P.IVA:03077030736 - Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a);
 oltre a confermare l'esclusione degli operatori economici Teknoservice s.r.l. e Pellicano Verde S.p.A. già disposta con Determinazione CUC di Reg. Gen. nr. **64** del **14/04/2021**;

Dato atto che sia la Determinazione CUC di Reg. Gen. nr. **64** del **14/04/2021** che la Determinazione CUC nr. **73** di Reg. Gen. del **28/04/2021** in conformità all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state pubblicate sul profilo internet del Comune di Avetrana nella Sezione "*Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti*" oltre che sulla piattaforma telematica "*Traspare*" della CUC Montedoro nella pagina dedicata alla procedura dandone tempestivo avviso ai concorrenti che hanno formulato l'offerta, mediante apposito applicativo nell'ambito della piattaforma telematica "*Traspare*" della CUC Montedoro, secondo quanto disposto dall'art. 76 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici;

Dato atto che gli operatori economici **Pellicano Verde S.p.A.** ed **Impregico s.r.l.**, a seguito della notifica del provvedimento di esclusione hanno presentato entrambi in data **28/04/2021** istanza di riesame, annullamento dell'esclusione e riammissione in gara;

Preso atto della comunicazione pec del **28/04/2021** con cui il Presidente della Commissione Giudicatrice informava il RUP della indisponibilità momentanea di uno dei componenti, ai fini del prosieguo dei lavori della stessa Commissione;

Considerato che:

- con distinte note prot. nr. **2948** e **2949** del **30/04/2021** il RUP provvedeva ad informare i due operatori economici di aver preso visione delle rispettive istanze di riesame, annullamento dell'esclusione e riammissione in gara comunicando che le richieste sarebbero state sottoposte all'attenzione della Commissione Giudicatrice non appena cessati gli impedimenti di uno dei componenti;
- la Società **Impregico s.r.l.** con nota pec del **30/04/2021**, a mezzo del proprio legale, dopo preso atto della comunicazione del RUP del **30/04/2021**, prot. nr. **2948**, manifestava la propria preoccupazione che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione dalla gara della società Impregico s.r.l., sua assistita, disposta con verbale n. **5** del **27/04/2021** della Commissione Giudicatrice e confermata con determinazione della CUC n. **73** del **28/04/2021** potesse essere pregiudizievole per l'impresa stessa, poiché non ne era stata sospesa l'efficacia e pertanto preannunciava, nel caso di persistenza di tale situazione, ricorso al TAR Lecce;
- che il RUP con successiva nota prot. n. **2964** del **01/05/2021** informava la Società **Impregico s.r.l.** ed il suo legale che, non conoscendo nello specifico i tempi in cui i detti impedimenti temporanei del Componente della Commissione Giudicatrice potevano avere termine, avrebbe adottato quanto prima determinazione di sospensione dell'efficacia della precedente della CUC n. **73** del **28/04/2021**;
- con successiva Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021** il RUP provvedeva a sospendere in via cautelare, ex art. 21-quater, comma 2, della L. n. 241/1990, l'efficacia della precedente Determinazione CUC nr. 73 di Reg. Gen. del 28/04/2021 e tutte le attività ad esse connesse e consequenziali, al fine di procedere al riesame, anche in funzione correttiva se necessario, delle istanze di riesame e riammissione dei concorrenti che ne hanno fatto specifica richiesta, unitamente, nell'ottica della *par condicio* dei partecipanti, delle posizioni di altri concorrenti in gara eventualmente interessati, dando atto che tale sospensione cautelare, propedeutica

all'eventuale adozione di un atto di annullamento di ufficio del provvedimento prima richiamato, ove se ne evidenziassero le ragioni, veniva disposta per un periodo di 60 giorni a partire dalla notifica del citato provvedimento ai soggetti destinatari, salvo proroga, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 07/08/1990 n. 241, al fine di consentire che cessati gli impedimenti momentanei di uno dei componenti la Commissione Giudicatrice questa potesse riprendere utilmente i lavori ed anche al fine di consentire di svolgere poi al RUP tutte le attività istruttorie consequenziali;

- la Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021** in pari data con comunicazione CUC protocollo nr. **2447/2021** tramite l'applicativo della piattaforma telematica "Traspare" della CUC Montedoro veniva notificata a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura;
- la medesima Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021** in pari data veniva altresì notificata a mezzo pec ai componenti la Commissione Giudicatrice con preghiera di comunicare al RUP l'intervenuta cessazione dell'impedimento del componente della Commissione per il prosieguo delle attività, con particolare riferimento al punto **4)** della parte dispositiva del provvedimento;
- con successiva comunicazione pec del 04/05/2021 il Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione della CUC Montedoro n. **192** del numero generale del **14/12/2020** (n. **6** del settore Comune di Avetrana del **14/12/2020**) e determinazione n. **569** del **14/12/2020** del Comune di Avetrana ex art. 77 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii, comunicava al RUP la cessazione del temporaneo impedimento di uno dei componenti della Commissione, precedentemente comunicata, e segnalava la disponibilità della Commissione a riprendere con solerzia i lavori nella data di giovedì 06/05/2021;
- in data odierna a mezzo pec alla Commissione Giudicatrice sono stati trasmessi gli atti necessari per compiere le relative valutazioni.

Fatte le premesse e forniti i chiarimenti di cui sopra il RUP alle ore 16.35 si congeda per lasciar proseguire i lavori in seduta riservata.

TUTTO QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data **06/05/2021** alle ore 16.05, il sottoscritto Presidente di Commissione Arch. Egidio CAPUTO, unitamente ai componenti Ing. Nicola Giovanni GRILLO (con funzione di segretario verbalizzante) ed Arch. Vincenzo CAVALLO, dà avvio al collegamento *streaming*.

Lo scopo della seduta riservata odierna, convocata su impulso del RUP, è analizzare le istanze di riesame, annullamento dell'esclusione prodotte dagli operatori economici **Pellicano Verde S.p.A.** e **Impregico srl**, ed eventuale riammissione alla gara.

Le istanze di riesame sono state formulate alla Stazione Appaltante e poste dunque all'attenzione del RUP entrambe in data **28/04/2021** derivando da ciò in via cautelare la sospensione dell'efficacia della Determinazione CUC nr. **73** di Reg. Gen. del **28/04/2021** disposta con Determinazione CUC nr. **77** di Reg. Gen. del **03/05/2021**, proprio in considerazione della conoscenza da parte del RUP della momentanea e temporanea indisponibilità di uno dei Commissari, della non conoscenza anche solo della possibile durata di detto periodo di indisponibilità ed al fine di evitare possibili ricorsi giudiziari.

Preliminarmente si richiamano i motivi dell'esclusione dalla procedura di gara comminata nei confronti dei due operatori economici ricorrenti.

Nel verbale di gara nr. **4** del **08/04/2021** poi approvato con Determinazione CUC nr. **64** del **14/04/2021** l'operatore economico **Pellicano Verde S.p.A.** veniva escluso in quanto era stata valutata l'insufficienza, in termini di numero minimo, degli automezzi presentati in sede di offerta tecnica rispetto alle prescrizioni del progetto posto a base di gara.

Nel verbale di gara nr. **5** del **27/04/2021** poi approvato con Determinazione CUC nr. **73** di Reg. Gen. del **28/04/2021**, esperita la procedura di soccorso procedimentale, l'operatore economico **Impregico s.r.l.** veniva

anch'esso escluso poiché i chiarimenti trasmessi, valutati quale integrazione documentale avevano portato a disporre l'esclusione dell'operatore economico per non conformità della propria proposta tecnica alle previsioni del progetto posto a base di gara.

Va inizialmente precisato che la Commissione Giudicatrice nel verbale di gara nr. **5** del **27/04/2021** aveva rilevato che gli operatori economici per i quali poi era stato attivato il soccorso procedimentale, tra cui appunto l'O.E. **IMPREGICO S.r.l.**, **dichiarano** il numero di automezzi sufficienti come da progetto, implementandoli nella loro proposta migliorativa, ma non si riscontrano tutti i libretti degli automezzi dichiarati (punto **18.4** del Disciplinare di gara – Criterio di valutazione **D**), pertanto si è convenuto, di avviare il soccorso procedimentale, la cui gestione veniva demandata al RUP”.

Appare opportuno precisare fin d'ora che stando al tenore letterale del virgolettato sopra richiamato la Commissione Giudicatrice sulla scorta di quanto **dichiarato** nell'Allegato 1 – “Modello offerta migliorativa”, **prodotto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.**, da parte di chi legalmente rappresenta gli operatori economici concorrenti e sulla scorta del contenuto delle Relazioni allegate alle offerte tecniche, aveva solo preso atto che gli operatori economici avevano prodotto un elenco (apparentemente) sufficiente di automezzi da impiegare durante la fase di esecuzione dell'appalto, salvo appunto chiedere chiarimenti e conferme sulle caratteristiche degli stessi mediante attivazione della procedura di soccorso procedimentale, finalizzata a rendere intellegibile l'offerta tecnica presentata con esplicito divieto di integrazione postuma della medesima.

Il riferimento a tale istituto, ovvero quello del “soccorso procedimentale”, è rinvenibile nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e del “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato (n. 855 del 21 marzo 2016; n.782 del 22 marzo 2017).

In queste occasioni, è stato infatti affermato che “Nondimeno - in analogia a quanto si è già sottolineato nel ricordato parere n. 855/2016 - si deve ribadire la persistente opportunità di prevedere una forma di “richiesta procedimentale di chiarimenti”, **riferito agli elementi essenziali dell'offerta tecnica** ed economica. In questa sede, specie con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad evitare difficoltà interpretative, l'amministrazione, in caso di dubbi riguardanti il contenuto dell'offerta tecnico economica, dovrebbe poter richiedere chiarimenti al concorrente sulla documentazione presentata. A rimarcare la differenza ontologica con il “soccorso istruttorio” **si dovrebbe ribadire il divieto di integrazione dell'offerta tecnico-economica**”.

Con sentenza n. 680 del 27 gennaio 2020 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato l'ammissibilità della richiesta di chiarimenti sull'offerta tecnica da parte della Commissione di Gara nella misura in cui siano **finalizzati a consentire l'interpretazione delle offerte e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con esse assunte**. In quella sede il Collegio ritenne i chiarimenti ammissibili in ragione del fatto che **non avrebbero “costituito una modifica dell'offerta tecnica presentata in gara, in quanto non vi hanno apportato correzioni e si sono limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta**”. (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n.5196; 27 marzo 2013, n. 1487) (Cons. Stato, sez. V,27 gennaio 2020 n. 680).

Tornando al caso in esame, il concorrente **Impregico srl** non aveva avuto esibito i libretti degli automezzi dichiarati nell'offerta migliorativa (punto 18.4 del Disciplinare di gara – Criterio di valutazione D).

La richiesta, nell'ambito del soccorso procedimentale, era finalizzata in via prioritaria a verificare il rispetto del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 – Allegato 1 che al punto 4.5.1 prevede che sia attribuito un punteggio premiante all'offerente che per il trasporto e la raccolta dei rifiuti prevede l'utilizzo di automezzi che in numero superiore al 40% abbiano motorizzazione non inferiore ad euro 5, oppure sono elettrici, ibridi o alimentati a gas e che **il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in sede di**

offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche di mezzi che intende utilizzare, fermo restando il numero minimo del 30% come previsto dal medesimo D.M. 13 febbraio 2014 (p.to 4.3.2) richiamato all'art. 33 del Capitolato **e più in generale il rispetto del numero minimo di automezzi prescritto nel progetto posto a base di gara.**

Va da sé, pertanto, che non trattavasi unicamente di questione afferente alla mera attribuzione di un punteggio premiale ma più in generale della verifica circa la conformità di elementi ritenuti **essenziali** da valutare in rapporto alle prescrizioni capitolari di cui al progetto posto a base di gara.

Con comunicazione CUC prot. nr. **2047** del **15/04/2021** veniva pertanto attivata la procedura del soccorso procedimentale chiedendo agli operatori economici interessati di inviare entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **25/04/2021** copia dei libretti degli automezzi dichiarati e/o ogni altro chiarimento documentale (es. schede tecniche dei mezzi che si intendono utilizzare se non già immatricolati) utile a rendere intellegibile l'offerta presentata a solo titolo di chiarimenti sulla documentazione già prodotta fermo il divieto di integrazione dell'offerta presentata.

Quanto alla possibilità di produrre "**schede tecniche**" in luogo delle carte di circolazione **limitatamente a mezzi nuovi** nel prosieguo verranno fatte le necessarie ed opportune precisazioni.

Entro il termine indicato delle ore **12:00** del giorno **25/04/2021** gli operatori economici interessati hanno trasmesso i richiesti chiarimenti. Nella fattispecie Impregico srl trasmetteva i chiarimenti con nota pec del **24/04/2021**.

La documentazione prodotta è stata poi inoltrata alla Commissione Giudicatrice a mezzo pec in data **26/04/2021** affinché la stessa potesse avanzare e concludere i lavori di valutazione dell'offerta tecnica.

Tali lavori si sono conclusi e gli esiti riassunti nel verbale di gara nr. **5** del **27/04/2021** poi approvato con Determinazione CUC nr. **73** di Reg. Gen. del **28/04/2021** (la cui efficacia è attualmente sospesa).

In quella sede erano stati analizzati i chiarimenti trasmessi dall'operatore economico **Impregico srl** (p.iva 03077030736) in esito all'attivazione del soccorso procedimentale.

L'operatore economico Impregico s.r.l. nell'Allegato 1 "*Modello offerta migliorativa*" previsto dal Disciplinare di gara al punto **16)** prodotto a corredo dell'offerta tecnica presentata, aveva **dichiarato** di offrire nr. **13** mezzi tutti con motorizzazione **EURO 6** con alimentazione **DIESEL**, senza specificarne la tipologia, salvo poi indicare ed elencare nella Relazione Tecnica prodotta a corredo dell'offerta tecnica la tipologia dei mezzi dichiarati nell'Allegato 1, allegandone le schede tecniche (sia pur non per tutti i mezzi), ribadendo e confermando tuttavia che trattasi di mezzi **tutti EURO 6 alimentati a gasolio.**

Come già evidenziato nel verbale di gara n. **4** del **08/04/2021** il numero di automezzi offerto era stato in via preliminare, **anche sulla scorta dell'elenco esplicitato a pag. 2 e a pag. 3 della relazione tecnica allegata all'offerta tecnica,** ritenuto sufficiente dalla Commissione Giudicatrice rispetto alle previsioni progettuali.

Tuttavia in esito all'attivazione del soccorso procedimentale, ed alla conseguente analisi dei chiarimenti trasmessi dall'O.E., Impregico s.r.l. si constatava poi che taluni mezzi che la ditta dichiarava di voler utilizzare durante la fase di esecuzione dell'appalto, venivano indicati come "**nuovi con fattura**" e per gli stessi il concorrente allegava le relative fatture d'acquisto postume e cioè datate successivamente alla offerta tecnica e alla sua presentazione.

Dall'analisi delle fatture prodotte (in particolare la **38/V** del **23/04/2021**, la **29/V** del **23/04/2021** e la **40/V** del **23/04/2021**), ponendo attenzione alla data di detti documenti, la Commissione evidenziava che gli stessi erano stati prodotti in un momento successivo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice in quella sede rilevava come i “chiarimenti” trasmessi in esito all’attivazione del soccorso procedimentale, nel caso di specie, avessero violato i segnalati limiti di ammissibilità posto che i chiarimenti utili a dirimere i dubbi avrebbero in realtà costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata in sede di gara apportando dati correttivi (di cui si preciserà successivamente la natura e la portata) e documenti nuovi, non già limitandosi a confermare la portata di elementi già contenuti nell’offerta tecnica fornendone esplicitazioni e chiarimenti.

La Stazione Appaltante ha quindi disposto l’esclusione della concorrente dalla gara, stante la ravvisata incertezza ed indeterminazione dell’offerta tecnica (come si chiarirà meglio innanzi), poiché i chiarimenti trasmessi erano stati valutati quale integrazione documentale, ed in considerazione dell’ineludibile rispetto della *par condicio competitorum*.

Ed inoltre, la correttezza di tale operato è anche ricavabile dalla lettura della “legge delega n. 11/2016 che, all’art. 1, comma 1, lett. z), prevede la necessaria “*integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta*”, e da ciò se ne desume l’esperibilità di un soccorso procedimentale sub specie di “*richiesta di chiarimenti*”, fermo restando il rispetto ineludibile del principio della *par condicio* tra i concorrenti ostativo a qualunque forma di integrazione e/o alterazione dell’offerta tecnica o economica; trattandosi la prima di una specificazione relativa a dati ed informazioni già presenti in gara, mentre la seconda da intendersi come la produzione di **documenti nuovi** che, sebbene volti ad integrare quelli già presenti nel procedimento, rappresentano comunque fatti ed elementi di novità rispetto alla documentazione già in essere”.

Giova aggiungere, per completezza di trattazione, che anche il “**soccorso istruttorio**” ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. nr. 50/2016, distinto come si è detto dal “**soccorso procedimentale**” attivato nel caso in esame, è finalizzato solo ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili, senza alcuna alterazione alla completezza e conformità dell’offerta tecnica rispetto alla proposta della stazione appaltante.

Ma anche il soccorso istruttorio, conviene ribadirlo, consentirebbe al più di completare dichiarazioni e/o documenti già presentati ma non di introdurre documenti nuovi, finanche modificativi o sostitutivi, e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa; esso non può essere utilizzato certamente per completare e finanche modificare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salvo la possibilità di fornire chiarimenti o la rettifica di errori materiali o refusi.

L’impresa **Impregico srl**, per tramite del suo legale, nel proporre istanza di riesame lamenta che la presentazione delle carte di circolazione o delle schede tecniche rilevarebbe solo ed esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale di cui al punto 18.4 del Disciplinare di gara – Criterio di valutazione D e che l’art. 16.1 dello stesso Disciplinare di gara prescriveva la **sola** indicazione dei mezzi non richiedendo altro tipo di documentazione ai fini dell’ammissibilità dell’offerta.

In merito al richiamato art. 16.1 del Disciplinare l’asserto può ritenersi condivisibile solo nella misura in cui da tale indicazione “**si evinca la qualità dei servizi proposti e la loro sostenibilità**” (art. 16.1. punto 2. del Disciplinare di Gara), circostanza che nella fattispecie, a rigor di logica ancor prima che in punto di norma, non si è verificata poiché altrimenti la Commissione, d’intesa con il RUP, non avrebbe attivato il soccorso procedimentale chiedendo gli opportuni chiarimenti.

Inoltre la Società Impregico srl, a mezzo del suo legale, dichiara che «**sarebbe assurdo ammettere a soccorso istruttorio, per poi contestargli di aver operato “una integrazione documentale”, specie se si considera che la documentazione trasmessa è funzionale esclusivamente a comprovare l’effettiva disponibilità dei mezzi dichiarati in sede di offerta, giammai ad integrare i contenuti dell’offerta tecnica**»

Bene, tale rappresentata assurdità non si rileva affatto nell'operato della Commissione Giudicatrice posto che:

- a) non era stato attivato alcun "soccorso istruttorio" ma come detto si era fatto ricorso al diverso istituto del "soccorso procedimentale". Quand'anche si fosse utilizzato il soccorso istruttorio potrebbe tuttavia essere utile richiamare il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito nella sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014, secondo cui, «per definire il perimetro del "soccorso istruttorio", è necessario distinguere tra i concetti di "regolarizzazione documentale" e "integrazione documentale" ...omissis... conseguentemente, **l'integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi**» (TAR Sicilia – Palermo – sez. I – sentenza del 21 dicembre 2020 – n. 2963);
- b) il "soccorso procedimentale", diverso dal soccorso istruttorio di cui al punto precedente, aveva come obiettivo unicamente l'acquisizione di "chiarimenti" con esplicito divieto di integrazione (o modifica come nel caso) dell'offerta presentata posto che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), **senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente** (V. *ex plurimis* Cons. St. - Sez. VI, sent. n.978/2017; Cons. st.- Sez. IV, Sent. n.1827/2016), fatto salvo il principio di immodificabilità dell'offerta, teso a garantire, da un lato, la *par condicio* fra i concorrenti, e dall'altro, l'affidabilità del contraente;
- c) quanto poi alla "documentazione trasmessa funzionale esclusivamente a comprovare l'effettiva disponibilità dei **mezzi dichiarati in sede di offerta**" ed alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto poi diversamente specificato in fase di produzione dei chiarimenti da parte del concorrente si rimanda alle successive considerazioni.

Non può nemmeno ritenersi contraddittorio l'operato della Commissione Giudicatrice, come asserito dalla Società Impregico srl che rileva tale contraddittorietà nell' «*aver prima ritenuto "sufficienti come da progetto" il numero di mezzi **dichiarati** richiedendo di ammettere a soccorso istruttorio (sarebbe meglio dire soccorso procedimentale) quanto alla proposta migliorativa con la trasmissione dei libretti degli automezzi **dichiarati** e, poi, contraddittoriamente, sostenere che la operata integrazione documentale porta la Commissione Giudicatrice a valutare l'esclusione dell'operatore economico per non conformità della propria proposta tecnica alla previsioni del progetto posto a base di gara*»

Ben può l'operato della Commissione muovere da una dichiarazione di parte resa con assunzione di specifica responsabilità (Allegato 1 – "Modello offerte migliorative" sottoscritto ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445) e poi la stessa valutare comunque la necessità di approfondimenti richiedendo gli opportuni chiarimenti, e ben possono poi essere tali chiarimenti ritenuti insufficienti, oltre al fatto che l'introduzione di "elementi nuovi" può configurarsi quale integrazione della documentazione già presentata fino al punto da dover poi sanzionare l'O.E. con una comminatoria di esclusione, in accordo ai principi giurisprudenziali prima richiamati e come accaduto nel caso di specie.

A sostegno della propria tesi la Società Impregico srl, sommessamente potendo qui affermare che la stessa abbia equivocato le conclusioni cui era giunta la Commissione Giudicatrice, richiama svariate volte prima nell'istanza di riesame del 28/04/2021 e poi in ulteriori missive fatte pervenire a mezzo del legale, quale ad esempio l'ulteriore trasmessa in data 01/05/2021, i principi affermati prima dal TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n.785 del 28 agosto 2019, quindi dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n.2090 del 25.3.2020, ritenendo che in particolar modo quest'ultima sentenza affronti una vicenda ritenuta "sovrapponibile" a quella

in argomento.

L'equivoco in cui è incorsa la Società Impregico srl è proprio quello di aver ritenuto che l'esclusione operata a suo carico fosse conseguenza della pretesa, solo presunta, da parte della Stazione Appaltante che il concorrente disponesse, già in sede di presentazione dell'offerta dell'intera dotazione strumentale, potendosi rinviare *"la verifica della proprietà dei veicoli e delle caratteristiche tecniche ad una fase successiva all'aggiudicazione"*.

Certamente può condividersi il concetto espresso dalla richiamata Sentenza n.2090 del 25.3.2020 del Consiglio di Stato secondo cui *"l'imposizione del possesso dei mezzi ecologici già al momento della presentazione dell'offerta, prima ancora della certezza dell'aggiudicazione, sarebbe inutilmente gravosa per il concorrente, senza arrecare alcun utile effetto per l'amministrazione"* ma a patto che gli stessi siano **"individuabili nelle loro caratteristiche tecniche e prestazionali già al momento dell'offerta"** e che la certezza della disponibilità degli stessi sia univocamente individuata e puntualmente espressa nell'offerta tecnica.

Allo stesso modo è condivisibile il principio espresso dalla G.A. secondo cui *"La norma regolamentare va letta in conformità alle previsioni delle norme di rango primario, quindi nel senso che la richiesta della carta di circolazione da presentare al momento dell'offerta è legittima quando si tratti di mezzi già immatricolati (per la valutazione della conformità dei quali ai C.A.M. la carta di circolazione si rivela di utilità), ma non nel senso che imponga la previa immatricolazione dei mezzi offerti per poter partecipare ad una pubblica gara"* in questo senso potendosi ammettere eventualmente le schede tecniche per i mezzi "nuovi" non ancora immatricolati in questo senso ritenendo sufficienti le sole *"intenzioni di impiego"* dei mezzi ecologici (che, come osservato dal giudice, *"implicano un progetto per il futuro, non un inventario delle disponibilità presenti"*). In questo senso la valutazione da parte della commissione giudicatrice deve avere ad **oggetto il numero ed il tipo di mezzi offerti**.

In questo senso anche il Capitolato Speciale d'Appalto che all'art. 33 recita *"L'appaltatore ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto"* dimostrando la rilevanza del possesso e della disponibilità dei mezzi ecologici nella fase esecutiva del servizio.

Ma nel caso in esame il richiamo continuo ai contenuti della Sentenza n.2090 del 25.3.2020 del Consiglio di Stato non pare sovrapporsi al caso in trattazione posto che mai la Commissione Giudicatrice ha preteso l'effettiva disponibilità (o proprietà) dei mezzi già nel momento in cui venivano presentate le offerte, dovendosi in verità ricercare altrove i motivi della comminata esclusione nei confronti della Società Impregico srl, che va piuttosto ricercata nell'aver modificato e integrato i contenuti dell'offerta tecnica determinando incertezza ed indeterminazione del suo contenuto.

A riprova di quanto finora affermato appare dirimente un'analisi puntuale ed un confronto tra i mezzi **"dichiarati"** in sede di offerta tecnica e quanto contenuto nei chiarimenti presentati dopo attivato il soccorso procedimentale.

Dapprima si osserva che la richiesta del RUP di produrre *"copia dei libretti degli automezzi dichiarati e/o ogni altro chiarimento documentale (es. schede tecniche dei mezzi che si intendono utilizzare se non già immatricolati) utile a rendere intellegibile l'offerta presentata"* doveva essere interpretata nel senso che:

- per i mezzi nuovi non ancora immatricolati potevano prodursi le schede tecniche e i chiarimenti strettamente necessari a dimostrare la motorizzazione ai fini del rispetto dei CAM;
- per i mezzi già in possesso si sarebbero dovuti trasmettere i libretti di circolazione.

null'altro.

In entrambi i casi i richiesti chiarimenti documentali dovevano essere coerenti con eventuale altra documentazione già presentata in sede di gara, o quanto meno con le “*intenzioni di impiego*” dei mezzi ecologici già espresse al momento di presentazione dell’offerta in termini di caratteristiche tecniche e prestazionali (motorizzazione, conformità alla normativa ecologica, alimentazione, ecc).

La tabella che segue, esplicita meglio le verifiche condotte dalla Commissione Giudicatrice, con particolare riguardo ai chiarimenti prodotti dalla Società Impregico srl nella fase di soccorso procedimentale:

Nr.	Descrizione	Numero a progetto	Richiesta atti di gara	Motorizzazione dichiarata	Targa	Verifiche sulla documentazione prodotta nell’ambito della procedura di soccorso procedimentale
1	Piaggio Porter MAXXI con vasca 3,5 mc	2	2	EURO 6	Nuovo con fattura	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene prodotta la fattura 38/V del 23/04/2021 e la dichiarazione di conformità n° 040 del 12/04/2021, documenti “nuovi” e postumi rispetto alla data di presentazione dell’offerta. Trattasi di elementi di novità rispetto alla documentazione già in essere, tali da configurarsi quale integrazione documentale.</p> <p>Nella documentazione prodotta non si ha riscontro circa la motorizzazione EURO 6 dichiarata (presumibile ma non dimostrata) che invece era l’oggetto principale della richiesta ai fini del rispetto dei CAM.</p> <p>In questo caso proprio perché trattasi di mezzi “nuovi” l’offerente avrebbe potuto confermare la scheda tecnica già prodotta in sede di gara, semmai fornendo chiarimenti alla Commissione circa la motorizzazione EURO 6 dichiarata e non dimostrata. Non solo non si dà alcuna evidenza di tale caratteristica dichiarata ma dalla lettura della dichiarazione di conformità è possibile finanche evincere che, diversamente da quanto dichiarato nell’Allegato 1, non trattasi di motore DIESEL ma BENZINA-GPL. Marca e modello del veicolo (Piaggio Porter MAXXI) tuttavia corrispondono.</p>
2					Nuovo con fattura	<p>Viene prodotta la fattura 39/V del 23/04/2021 e la dichiarazione di conformità n° V-3CP-0283 del 26/03/2021.</p> <p>Valgono le medesime considerazioni condotte al punto precedente</p>
3	Costipatore con vasca 5 mc	1	1	EURO 6	Nuovo con fattura	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene prodotta la fattura 41/V del 23/04/2021 e una scheda tecnica (modello IVECO DAILY 35C12) nella quale viene evidenziata la motorizzazione EURO 6.</p> <p>Anche in questo caso la fattura può essere considerata un elemento di novità rispetto alla documentazione già in essere, tali da configurarsi quale integrazione documentale.</p> <p>Inoltre si evidenzia che in sede di offerta l’offerente aveva dichiarato di voler utilizzare un compattatore 2 assi tipo “Coseco K1P” modello NISSAN CABSTAR 35.11 Easy dichiarando lo stesso EURO 6 salvo poi in fase successiva produrre la scheda tecnica del modello IVECO DAILY 35C12 (EURO 6 DIESEL).</p>
4	Compattatore 2 assi	2	2	EURO 6	EW609JF	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene allegata la carta di circolazione da cui si evince la motorizzazione EURO 6 e l’alimentazione diesel. La denominazione commerciale del mezzo indicato nella carta di circolazione è IVECO tipo COSECO K5/16 modello 180E sostanzialmente analogo al modello “Coseco medio K5” IVECO EURO CARGO ML150E22K di cui alla scheda tecnica prodotta in sede di gara, per quanto non ci sia ancora una volta esatta corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta ed i contenuti della carta di circolazione del mezzo già in possesso e ben noti all’offerente come da carta di circolazione esibita successivamente nella fase di soccorso procedimentale.</p>

5					EW769JF	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene allegata la carta di circolazione da cui si evince la motorizzazione diesel EURO 5 in luogo della EURO 6 dichiarata nell'allegato 1 e nella Relazione tecnica dell'offerta migliorativa.</p> <p>Inoltre si evidenzia che la data di immatricolazione è il 31/03/2008. Il paragrafo 3 della Relazione di progetto a base di gara prevedeva che i mezzi dovessero avere immatricolazione non precedente a Gennaio 2011. Trattasi pertanto di veicolo non conforme alle prescrizioni minime del progetto posto a base di gara. Il modello indicato l'IVECO 180/E4.</p>
6	Compattatore 3 assi	1	1	EURO 6	GA599WC	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene allegata la carta di circolazione da cui si evince la motorizzazione EURO 6 diesel.</p> <p>La denominazione commerciale del mezzo indicato nella carta di circolazione è MERCEDES BENZ 963-0-C ANTOS tipo Cosesco K6/25. Nella scheda tecnica di cui all'offerta prodotta in sede di gara si dichiara il modello "Coscoco grande K6 – IVECO STRALIS AD260S33Y/PS.</p> <p>Ancora una volta non vi è esatta corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta ed i contenuti della carta di circolazione del mezzo già in possesso e ben noti all'offerente come da carta di circolazione esibita successivamente.</p>
7	Automezzo multilift per container	1 (miglioria)	/	EURO 6	GA597WC	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene allegata la carta di circolazione da cui si evince la motorizzazione EURO 6 diesel.</p> <p>La denominazione commerciale del mezzo indicato nella carta di circolazione è MERCEDES BENZ 963-0-C ANTOS. Nella scheda tecnica di cui all'offerta prodotta in sede di gara si dichiara il modello IVECO DAILY 50C15.</p> <p>Ancora una volta non vi è esatta corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta ed i contenuti della carta di circolazione del mezzo già in possesso e ben noti all'offerente come da carta di circolazione esibita successivamente.</p>
8	Autocarro furgonato	1	1	EURO 6	FS803PT	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene allegata la carta di circolazione da cui si evince la motorizzazione EURO 6 diesel.</p> <p>La denominazione commerciale del mezzo indicato nella carta di circolazione è OPEL COMBO E F BHYB-H2B021. Nella scheda tecnica di cui all'offerta prodotta in sede di gara si dichiara il modello Fiat QUBO.</p> <p>Ancora una volta non vi è esatta corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta ed i contenuti della carta di circolazione del mezzo già in possesso e ben noti all'offerente come da carta di circolazione esibita successivamente.</p>
9	Autocarro cassonato	1	1	EURO 6	Nuovo con fattura	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene prodotta la fattura 40/V del 23/04/2021 e il certificato di conformità n° 11782111 del 2020/08/02, documenti "nuovi" e nel caso della fattura postuma rispetto alla data di presentazione dell'offerta. Trattasi di elementi di novità rispetto alla documentazione già in essere, tali da configurarsi quale integrazione documentale.</p> <p>Nella documentazione prodotta non si ha riscontro circa la motorizzazione EURO 6 dichiarata (presumibile ma non dimostrata) che invece era l'oggetto principale della richiesta ai fini del rispetto dei CAM.</p> <p>In questo caso proprio perché trattasi di mezzo "nuovo" l'offerente avrebbe potuto produrre la relativa scheda tecnica, fornendo chiarimenti alla Commissione circa la motorizzazione EURO 6 dichiarata e non dimostrata. Non solo non si dà alcuna evidenza di tale caratteristica dichiarata ma dalla lettura della dichiarazione di conformità è possibile finanche evincere che, diversamente da quanto dichiarato nell'Allegato 1 dell'originaria offerta tecnica non trattasi di motore DIESEL ma di motore alimentato a gas naturale (GN-HL).</p>

10	Spazzatrice/lava strade 4-5 mc	1	1	EURO 6	FT562EY	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene allegata la carta di circolazione da cui si evince la motorizzazione EURO 6 diesel.</p> <p>La denominazione commerciale del mezzo indicato nella carta di circolazione è AUTOBREN TS7B 7MC IVECO 160 E. Nella scheda tecnica di cui all'offerta prodotta in sede di gara si dichiarava il modello CITYCAT 5006 BUCHER MUNICIPAL.</p> <p>Ancora una volta non vi è esatta corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta ed i contenuti della carta di circolazione del mezzo già in possesso e ben noti all'offerente come da carta di circolazione esibita successivamente.</p>
11	Autocarro attrezzato per disinfestazione	1	1	EURO 6	FW504AM	<p>Nella relazione giustificativa per il rispetto dei CAM si dichiara che l'automezzo rispetta quanto previsto dai C.A.M. di cui All.1, p.to 4.3.2. e che l'automezzo è premiante in riferimento al criterio dei C.A.M. di cui All. 1, p.to 4.5.1 e che il rispetto del criterio è dimostrato con la documentazione allegata.</p> <p>Viene prodotta una dichiarazione di conferma disponibilità alla pronta consegna da parte della ditta Ecogest S.P.A. prot. n. 1416/21 del 19/11/2020 e la dichiarazione di conformità del 04/06/2018 quest'ultima peraltro riferita all'atomizzatore e non al mezzo.</p> <p>Nella documentazione prodotta non si ha riscontro circa la motorizzazione EURO 6 dichiarata. Il modello proposto è un ISUZU PICK UP.</p> <p>Nell'offerta tecnica non era stata prodotta alcuna scheda tecnica, né è stata prodotta successivamente.</p>
12	Autospurgo con lancia e sondini	1	1	EURO 6	Noleggio	<p><u>Per i mezzi a noleggio non viene prodotta alcuna documentazione attestante la motorizzazione EURO 6</u></p>
13	Lavacassonetti	1 (miglioria)	/	EURO 6	Noleggio	<p><u>Per i mezzi a noleggio non viene prodotta alcuna documentazione attestante la motorizzazione EURO 6.</u></p> <p>Il lavaggio dei contenitori stradali era già previsto al punto 3.18 della Relazione tecnica descrittiva di progetto a base di gara, oltre ad essere previsto tra i servizi esplicitamente elencati tra quelli da rendere (a titolo esemplificativo Tab. 2 pag. 42 della Relazione Tecnica descrittiva del progetto a base di gara). Per cui non si comprende come possa essere considerata miglioria se tale servizio non risulta già effettuabile con altro mezzo in dotazione.</p>

In considerazione di quanto finora minuziosamente evidenziato, e nel rispetto del principio secondo cui la Commissione Giudicatrice, può invitare l'offerente a chiarire un'offerta, a condizione che tale chiarimento non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta, la stessa avendo evidenziato le numerose differenze rispetto a quanto dichiarato in sede di gara ne aveva conseguentemente proposto l'esclusione, intendendo appunto che non vi fosse certezza in merito alle caratteristiche minime dei mezzi dichiarati in fase di offerta.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei mezzi proposti in sede di offerta tecnica sono infatti poi risultate stravolte in sede di chiarimenti (modelli, marche, carburante diversi rispetto a quanto precedentemente dichiarato). **In alcuni casi (vedasi l'esempio del compattatore 2 assi targato EW769JF) si rilevava il non rispetto delle prescrizioni del progetto posto a base di gara (immatricolazione non precedente a Gennaio 2011),** mentre il detto mezzo risulta immatricolato nell'anno 2008. In altri casi la motorizzazione DIESEL non è stata poi riscontrata nelle dichiarazioni di conformità (sostituita poi con alimentazione benzina-GPL, GN-HL).

Le differenze rilevate a onor del vero non hanno, in molti casi garantito alcuna utilità al concorrente, senonché piuttosto che rendere intellegibile l'offerta presentata l'hanno resa maggiormente indeterminata e poco chiara non consentendo affatto di apprezzarne meglio il contenuto e l'affidabilità.

In particolar modo appare utile evidenziare il fatto di non aver sempre fornito indicazioni ed evidenze della motorizzazione EURO 6 dichiarata ed oggetto principale della richiesta ai fini del rispetto dei CAM ed il fatto che a fronte di mezzi realmente già posseduti al momento dell'offerta tecnica, e di cui erano note nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche, gli stessi mezzi sono poi stati resi manifesti solo nella successiva fase di soccorso procedimentale con la presentazione finanche delle carte di circolazione. Incomprensibilmente Impregico s.r.l. nella offerta tecnica allega schede tecniche che riportavano mezzi che sia pur analoghi erano di marca e modelli differenti da quelli già posseduti, evidenziati nella fase di soccorso procedimentale

mediante l'allegazione delle carte di circolazione, a seguito del quale è stato possibile verificare anche che uno dei mezzi risultava immatricolato nell'anno 2008 contrariamente a quanto stabilito al punto al paragrafo 3 della Relazione di progetto posto a base di gara. È dunque accaduto che l'originaria offerta tecnica proposta da Impregico s.r.l., in tutta evidenza carente di talune specifiche essenziali prescritte dal progetto a base di gara, motivo per il quale è stato attivato il soccorso procedimentale, sia stata sostituita da una successiva (anch'essa parzialmente incompleta) il che contrasta chiaramente col principio di immutabilità dell'offerta tecnica, in quanto la stazione appaltante non può consentire di modificare o integrare il contenuto dell'offerta tecnica di gara con il cd. soccorso istruttorio (o come nel caso con soccorso procedimentale) e così determinare incertezza assoluta o indeterminazione del suo contenuto in violazione della *par condicio competitorum* (Consiglio di Stato sez. V, 03/04/2018, n.2069; 04/04/2019, n.2219).

Si ribadisce che la produzione nella fase del soccorso procedimentale delle fatture **38/V** del **23/04/2021**, la **29/V** del **23/04/2021** e la **40/V** del **23/04/2021** di acquisto automezzi, tutte successive all'offerta tecnica, riguarda l'acquisto di mezzi diversi per caratteristiche, marca, ed in alcuni casi anche tipo di alimentazione, da quelli indicati nell'offerta tecnica a smentire, finanche, la dichiarazione riportata nell'All. 1 all'offerta tecnica circa la disponibilità di mezzi tutti Euro 6 e tutti diesel. E finanche il successivo acquisto di mezzi di cui alle dette fatture pone finanche in dubbio che alla data dell'offerta tecnica Impregico s.r.l. disponesse, con qualunque modalità, proprio di quei mezzi poi acquistati.

Per gli stessi motivi non appare rilevante neppure l'ulteriore documentazione trasmessa dal legale della ditta Impregico srl con nota pec del 01/05/2021 che aggiunge ed allega *“gli ordini di acquisto dei mezzi, ...omissis... che recano -peraltro- data anteriore al termine ultimo per la presentazione dell'offerta”* e finanche successivamente alla chiusura del procedimento di soccorso procedimentale.

In conseguenza di quanto sopra la Commissione Giudicatrice aveva proposto al RUP l'esclusione dell'operatore economico Impregico s.r.l. ed in questa sede non ritenendo dovere emendare le scelte già operate, sulla scorta di tutte le precedenti valutazioni e motivazioni, **si ritiene dover confermare l'esclusione dell'operatore economico Impregico srl.**

Pur se confermata l'esclusione dell'operatore economico Impregico s.r.l., non può sottacersi neanche sull'affermazione del legale della Impregico s.r.l. nella propria nota del 30/04/2021, allorquando afferma In ordine poi alla *“palese fondatezza della richiesta di riammissione alla gara, con il conseguente ripristino del punteggio che collocava al primo posto la società Impregico nell'ambito della graduatoria formata a valle dello scrutinio e valutazione delle offerte tecniche”*. L'affermato certo collocamento al primo posto della società Impregico s.r.l. è smentito proprio dai contenuti del verbale di gara nr. 4 del 08/04/2021, cui si rimanda per completezza di informazioni, e che ha profondamente emendato il verbale n. 3 datato 28/02/2021. Infatti con il detto verbale n. 4 del 08/04/2021 la Commissione Giudicatrice ha dato atto che i risultati provvisori di cui al verbale n. 3 erano affetti da errori materiali contenuti nel file *Excel* di calcolo condiviso tra i commissari, determinando l'ovvia conseguenza che il reclamato “primo posto” ben poteva non essere veritiero, dovendosi riprocedere al ricalcolo dell'effettivo punteggio per ciascun partecipante correttamente applicando il metodo aggregativo compensatore.

Si passa ora alla valutazione dell'istanza di riesame proposta dalla Società **Pellicano Verde SpA.**

La stessa nell'istanza di riesame richiama preliminarmente i contenuti del verbale di gara nr. 4 del 08/04/2021 con il quale la Commissione Giudicatrice ha disposto l'esclusione della ditta sulla base della seguente motivazione: *“nella rivalutazione delle offerte a seguito dell'anomalie riscontrate, esclude l'operatore economico per non aver presentato il numero minimo di automezzi previsti in progetto: “In effetti, si evidenzia che la mancanza degli automezzi minimi prescritti in progetto posto a base di gara non poteva essere considerata quale mera penalizzazione nel punteggio bensì motivo di esclusione. Ciò in quanto tale carenza, oltre a costituire inottemperanza alle prescrizioni progettuali, nel caso di aggiudicazione l'operatore non potrebbe garantire il regolare svolgimento del servizio richiesto, con inevitabili problematiche e possibili contenziosi, anche di natura civilistica, in fase di esecuzione del servizio medesimo”*.

È pacifico l'orientamento della G.A. (Consiglio di Stato, sez. III, 19.08.2020 n. 5140) secondo cui le caratteristiche essenziali e indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla *lex specialis* o dal progetto posto a base di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato sez. V, 25/07/2019, n.5260). Le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26/02/2019, n. 1333; Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2017, n. 1926).

Parimenti non sarebbe stato possibile ovviare alle carenze dell'offerta tecnica ricorrendo, come prospettato nell'istanza di riesame, ad un approfondimento istruttorio, atteso che le rilevate lacune riflettevano una carenza essenziale dell'offerta e, come tale, non sono suscettiva di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13/02/2019, n. 1030).

In *primis* deve dunque contestarsi l'assunto secondo cui a differenza delle Società Impregico srl ed Universal Service srl, la società Pellicano Verde SpA non sarebbe stata ammessa a "soccorso istruttorio".

A questo punto, semmai ce ne fosse bisogno dopo aver ripetutamente affermato, la Stazione Appaltante non ha attivato alcun "soccorso istruttorio" ma è ricorso all'istituto del "soccorso procedimentale".

Nel caso della **Pellicano Verde SpA** tale soccorso procedimentale non è stato attivato poiché semplicemente era stata valutata l'insufficienza dei mezzi proposti non avendo conseguentemente alcun senso chiedere chiarimenti su una proposta valutata all'origine insufficiente.

Fin qui sono le valutazioni e conclusioni cui era giunta la Commissione Giudicatrice nel verbale di gara nr. 4 del 08/04/2021.

La Società Pellicano Verde SpA tuttavia riporta uno stralcio e della relazione tecnica allegata all'offerta tecnica che qui si riporta:

Mezzi da impiegare

Le specifiche tecniche dei mezzi sotto elencati sono state già trattate nel CRITERIO D.

quantità	descrizione sintetica	impiego	disponibilità
1	Iveco Daily compattatore 2 assi (7 mc)	raccolta	Pellicano Verde
1	Nissan compattatore 2 assi (6 mc)	raccolta	Pellicano Verde
1	Iveco 180 compattatore 2 assi (18 mc)	raccolta/trasporti	Pellicano Verde
1	Ducato autocarro furgonato	raccolta	Pellicano Verde
1	Porter Maxi	raccolta	Pellicano Verde
1	Nissan Vasca (5-6 mc)	raccolta	Pellicano Verde
1	Ducato autocarro furgonato	raccolta	Pellicano Verde
1	spazzatrice/lavastrade 4/5 mc	spazzamento	Pellicano Verde
1	porter maxi	raccolta	A.C.
1	renault maxity	raccolta	A.C.
1	Porter	spazzamento	A.C.
1	autocarro attrezzato per disinfezione**	disinfezioni	noteggio
1	autocarro con impianto scorribile**	trasporti da CCR	noteggio
1	autospurgo con lancia e sondini**	lavaggio caditoie	noteggio

unitamente all'estratto dell'"Allegato 1 – Modello offerte migliorative" proposto dall'impresa in fase di offerta:

- *in relazione al criterio D ad oggetto "Utilizzo di automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti con le seguenti caratteristiche: più del 40% (in numero) degli automezzi con motorizzazione non inferiore ad EURO 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a gas (rif. Criterio 4.5.1. del CAM)" di offrire:*

1	Iveco Daily compattatore 2 assi (7 mc)	FW 433 VC	Euro 6
1	Nissan compattatore 2 assi (6 mc)	EZ 926 XC	Euro 5
1	Iveco 180 compattatore 2 assi (18 mc)	FW 500 VC	Euro 6
1	Ducato autocarro furgonato	FP 367 JR	Euro 6
1	Porter Maxxi	FG 958 TW	Euro 6
1	Nissan Vasca (5/6 mc)	EP 803 JP	Euro 5
1	Ducato autocarro furgonato	FW 129 VC	Euro 6

(N.B. Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare).

dove la stessa ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio D elenca solo i mezzi con motorizzazione EURO 5 o EURO 6.

Degli stessi 7 (sette) mezzi aveva prodotto in sede di gara tutti i libretti di circolazione da cui si ha riscontro circa la motorizzazione, marca, modello e numero di targa dichiarati.

Va effettivamente rilevato che nell' "Allegato 1" l'impresa aveva solo elencato i mezzi che potevano dar luogo alla premialità di cui al criterio D del punto 18.1 del Disciplinare di gara, ma lo stesso elenco non può considerarsi comprensivo di tutti i mezzi che la stessa ha dichiarato di voler impiegare durante la fase di esecuzione dell'appalto come meglio poi esplicitato nella relazione tecnica dell'offerta migliorativa.

Tale circostanza è effettivamente dimostrata dall'offerente a pag. 3 della relazione tecnica allegata all'offerta migliorativa dove sono elencati tutti i mezzi che intende impiegare nella fase di esecuzione del servizio indicando poi quali fra questi possono dar luogo alla premialità di cui al punto 18.1 criterio D del Disciplinare secondo il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 – Allegato 1 che al punto 4.5.1 prevede che sia attribuito un punteggio premiante all'offerente che per il trasporto e la raccolta dei rifiuti prevede l'utilizzo di automezzi che in numero superiore al 40% abbiano motorizzazione non inferiore ad euro 5, oppure sono elettrici, ibridi o alimentati a gas fermo restando il numero minimo del 30% come previsto dal medesimo D.M. 13 febbraio 2014 (p.to 4.3.2) richiamato all'art. 33 del Capitolato.

Le uniche differenze, che lealmente l'impresa stessa ammette, rispetto alle prescrizioni del progetto posto a base di gara sono le seguenti:

- 1 porter maxxi in luogo dei 2 previsti;
- 2 automezzi del tipo Ducato Furgonato invece che 1 autocarro cassonato

A tal proposito deve ritenersi, come già evidenziato in precedenza, che le difformità dell'offerta tecnica **che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto** dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti possono essere causa di esclusione dalla procedura. Nel caso in esame, tuttavia le differenze segnalate non sono tali da potersi ritenere il progetto tecnico inadeguato.

Né da una rivalutazione dell'offerta emerge l'insufficienza dei mezzi precedentemente ed erroneamente rilevata dalla Commissione: da un lato nell'All.1 dell'offerta vengono evidenziati solo quei mezzi meritevoli di premialità per soddisfacimento requisiti CAM e, dall'altro, nella Relazione tecnica evidenzia gli ulteriori mezzi che mette a disposizione per rendere il servizio ma non meritevoli di premialità per i richiesti CAM. Complessivamente deve ritenersi che i mezzi messi a disposizione dall'operatore Società **Pellicano Verde SpA.** per il servizio soddisfino il numero minimo di mezzi richiesti dal progetto posto a base di gara ed il numero minimo del 30% come previsto dal medesimo D.M. 13 febbraio 2014 (p.to 4.3.2) richiamato all'art. 33 del Capitolato.

Pertanto sulla scorta delle valutazioni effettuate si ritiene **dover riammettere in gara l'operatore economico Pellicano Verde SpA.**

In definitiva pertanto sulla scorta di tutte le precedenti valutazioni la Commissione Giudicatrice propone, in esito alla valutazione delle istanze di riesame:

- ✓ di **confermare** l'ammissione al prosieguo della gara per i seguenti partecipanti:

Partecipante	Protocollo	Offerta
Axa Srl - P.IVA:02285190753 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7796 del 24/11/2020	AMMESSA
COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL - P.IVA:01692910746 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7811 del 25/11/2020	AMMESSA
UNIVERSAL SERVICE SRL - P.IVA:00779920735 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7842 del 26/11/2020	AMMESSA

- ✓ di **disporre** la riammissione in gara del seguente partecipante:

Partecipante	Protocollo	Offerta
Pellicano Verde S.p.A. - P.IVA:00986730760 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7798 del 24/11/2020	AMMESSA

- ✓ di **confermare** l'esclusione dei seguenti partecipanti:

Partecipante	Protocollo	Offerta
Teknoservice s.r.l. - P.IVA:08854760017 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7797 del 24/11/2020	ESCLUSA Motivazione: mancanza degli automezzi minimi prescritti nel progetto posto a base di gara.
PICON SRL - P.IVA:08083520729 Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • CZETA SPA - P.IVA/Cod Fisc.:04352200234 (Mandante)	n.7808 del 25/11/2020	ESCLUSA Motivazione: mancanza dell'Allegato 1 "Modello offerta migliorative" previsto dal Disciplinare di gara al punto 16).
IMPREGICO S.R.L. - P.IVA:03077030736 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n.7795 del 24/11/2020	ESCLUSA Motivazione: si rileva a seguito della valutazione condotta sull'istanza di riesame del 28/04/2021 l'indeterminatezza dell'offerta tecnica presentata per aver in fase di soccorso procedimentale introdotto elementi nuovi tali da configurarsi quale

		<p>integrazione documentale e per aver modificato poi le caratteristiche tecniche e prestazionali dei mezzi presentati in sede di offerta in termini di motorizzazione, marca, modello ed in un caso per aver presentato un mezzo (immatricolato nell'anno 2008) che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3 della Relazione di progetto a base di gara che prevedeva che i mezzi dovessero avere immatricolazione non precedente a Gennaio 2011.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In merito alla conferma dell'esclusione del concorrente IMPREGICO SRL ed alla riammissione in gara del concorrente Pellicano Verde S.p.A. si demanda al R.U.P. affinché adotti gli atti di merito, anche con riferimento all'intervenuta sospensione in via cautelare, ex art. 21-quater, comma 2, della L. n. 241/1990 dell'efficacia della Determinazione CUC nr. 73 di Reg. Gen. del 28/04/2021 disposta con Determinazione CUC nr. 77 di Reg. Gen. del 03/05/2021.

La commissione dà atto che si provvederà, prima della pubblicazione, alla trasmissione del presente verbale al RUP per le valutazioni di competenza, ivi compresa l'adozione degli atti necessari.

Sarà cura dello stesso RUP dare comunicazione alla commissione giudicatrice per il prosieguo delle operazioni di gara che dovranno concretizzarsi dapprima con una ulteriore seduta riservata finalizzata all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara con rinvio a successiva seduta pubblica per la lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed apertura dell'offerta economica con relativa attribuzione dei punteggi definitivi e formazione della graduatoria provvisoria.

Alle ore 18.10 la seduta viene chiusa.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue:

Il Presidente della Commissione

Arch. Egidio CAPUTO

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il componente:

Arch. Vincenzo CAVALLO

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il componente e segretario verbalizzante:

ing. Nicola Giovanni GRILLO

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)